



Affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Valle D'Aosta

Allegato 1

CONVENZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI DI PROVENIENZA NON DOMESTICA (UND)

REV. N°	Descrizione Revisioni	Data
REVISIONE: 0	PRIMA EMISSIONE	11/11/2024

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI NEL CENTRO DI BRISOGNE

Tra

ENVAL S.r.l. con sede in **AOSTA (AO), REGIONE BORGNALE 10 CAP 11100**,
PEC: enval@greenholdingpec.it, P.IVA **01244520076**, in qualità di gestore del Centro Regionale di
Trattamento dei Rifiuti di Brissogne, Località l'Ile Blonde 1, con annessa discarica, di seguito denominata
" **Gestore**",

e

_____ (Ragione Sociale)
con sede legale in _____ (indirizzo)
Codice fiscale _____ Partita I.V.A. _____ e
Codice Univoco _____, di seguito denominato " **Utente** ".

PREMESSE

La Regione Autonoma Valle d'Aosta è proprietaria del Centro Regionale di Trattamento dei Rifiuti, sito in Brissogne, Località l'Ile Blonde 1 (di seguito denominato "Centro").

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha affidato in concessione il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani al Centro di Brissogne (CUP: B51E17000360007 – CIG: 7258644684) al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalle società REA DALMINE S.p.A. (51%), F.lli RONC S.r.l. (45%) e CESARO MAC. IMPORT S.r.l. (4%), diventato in seguito ENVAL S.r.l., come previsto dal D.Lgs. 36/2023 (contratto stipulato il 2 luglio 2019 e registrato ad Aosta l'8 luglio 2019, con numero 2573).

Con provvedimento dirigenziale n. 6032 del 15/10/2019, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha volturato alla società ENVAL S.r.l. la titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (n. 5661 del 20/12/2013), già volturata al R.T.I. costituito da REA Dalmine S.p.A., F.lli Ronc S.r.l. e Cesaro Mac Import S.r.l. con provvedimento dirigenziale n. 7243 del 12/12/2018, modificato con P.D. n. 5423 del 08/10/2024.

In base all'autorizzazione sopra indicata, il Gestore è autorizzato a trattare presso il Centro di Brissogne i rifiuti urbani di provenienza domestica e non domestica e i rifiuti speciali prodotti in Valle d'Aosta.

L'Utente richiede di conferire nel Centro di Brissogne i propri rifiuti urbani di provenienza non domestica di seguito denominati UND, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 152/06, completando i seguenti moduli:

- "Richiesta di Conferimento" (P07 All. 2) - Deve essere compilata per ogni conferimento di un nuovo codice E.E.R. di rifiuto.

- Scheda descrittiva" di ogni rifiuto (P07 All. 3) – Deve essere compilata per ogni conferimento di un nuovo codice E.E.R. di rifiuto o in caso di nuova unità locale.
- Declaratoria (P07 All. 4) – Deve essere compilata una sola volta.
- DUVRI (P07 All. 6) – Deve essere compilato una sola volta.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Gestore autorizza l'Utente a conferire presso il Centro i rifiuti classificati secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti, come stabilito dalla Decisione 2000/532/CE, modificata e integrata dalla Decisione 2001/118/CE. L'Utente è autorizzato a conferire esclusivamente i rifiuti identificati dai codici specificati e considerati rifiuti di provenienza non domestica (UND), prodotti e/o trasportati in conformità alle normative e procedure aziendali vigenti, che si intendono integralmente accettate.

In particolare, per essere considerati Rifiuti Urbani di Provenienza Non Domestica (UND):

- I rifiuti devono avere un codice EER riportato nell'Allegato L-quater (All. 5).
- Devono essere prodotti da una delle attività elencate nell'Allegato L-quinquies della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del Codice civile (All. 5).

CODICE E.E.R.	DESCRIZIONE	QUANTITA' MASSIMA ANNUA [t]

Articolo 2 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO

1. Il trasporto dei rifiuti è a cura e spese dell'Utente, che dovrà utilizzare mezzi idonei e regolarmente autorizzati. Qualora il trasporto venga eseguito da un soggetto terzo, è obbligatorio che tale soggetto sia iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da un Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), debitamente compilato in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 152/2006.

Articolo 3 - DURATA

La presente convenzione ha durata fino al _____, e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicare con preavviso tramite PEC.

Articolo 4 - PREZZO

1. Al fine di stabilire un prezzo adeguato all'attività lavorativa e verificare la classificazione dei rifiuti come rifiuti non domestici (UND), l'azienda che intende stipulare la presente convenzione è tenuta a inviare una visura camerale aggiornata al 30 giugno 2024.
2. Nell'allegato 7 della procedura P07 si riporta l'impostazione adottata per la determinazione delle tariffe convenzionate con la Regione, che verranno comunicati successivamente all'emissione della Delibera Regionale. I prezzi saranno determinati sulla base della visura camerale, considerando il numero di dipendenti e la corrispondenza dell'attività con quanto previsto nell'Allegato L-quinquies, Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Fino a tale data, saranno validi i prezzi stabiliti per l'anno 2024 (All. 5).
3. Sempre nell'allegato 7 della procedura P07 si riportano le tariffe di conferimento applicate da ENVAL S.r.l., non soggette a regolamentazione da parte della Regione, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025.
4. Le tariffe omnicomprensive, IVA esclusa, salvo variazioni stabilite dalla Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta, saranno valide per tutto l'anno 2025.
5. Il tributo speciale pari a 18,00 €/tonnellata per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3, commi 24-41 della Legge 549/95), laddove applicabile, è incluso nella tariffa indicata.
6. In caso di mancata trasmissione della visura camerale da parte dell'Utente, sarà applicato il tariffario massimo, corrispondente alla tariffa prevista per i rifiuti speciali prodotti da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a sei unità.

Articolo 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il Gestore emetterà mensilmente una fattura dettagliata, basata sulle tariffe applicate per ciascun produttore di rifiuti. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro trenta giorni dalla data fine mese della fattura.
2. In ottemperanza alla Legge n. 136/2010, il Gestore comunicherà all'Utente gli estremi del conto corrente bancario destinato alle operazioni relative al presente contratto entro sette giorni dalla sua apertura. Nel medesimo termine, fornirà le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto.
3. In caso di mancato pagamento, il Gestore avrà la facoltà di addebitare interessi moratori e oneri correlativi, applicando il diritto di recesso previsto all'articolo 8 della presente convenzione.

Articolo 5bis - REFERENTE DEL GESTORE E DEL COMMITTENTE

Il Gestore designa l'Ing. Federica D'Angelo (340-6893391 federica.dangelo@greenthesisgroup.com) quale referente tecnico per l'Utente, mentre l'Utente designa _____ come referente nei confronti del Gestore.

Articolo 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

1. L'Utente, se richiesto, è tenuto a fornire una relazione tecnica contenente la caratterizzazione dei rifiuti a proprie spese.
2. Il personale incaricato dall'Utente per il trasporto dei rifiuti deve rispettare le disposizioni del DUVRI (P07 All. 6) e seguire le indicazioni del Referente Tecnico del Gestore.
3. L'Utente è responsabile di eventuali danni causati dalla dichiarazione di rifiuti non conformi rispetto a quanto previsto.
4. I rifiuti devono essere stati prodotti esclusivamente nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
5. L'Utente ha l'obbligo di comunicare al Gestore ogni variazione nel ciclo produttivo che genera il rifiuto.

Articolo 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

1. Il Gestore ha l'obbligo di accettare solo rifiuti conformi alle autorizzazioni e alle normative, previa verifica della corretta classificazione dei rifiuti.
2. Il Gestore supervisiona tutte le operazioni di pesatura e scarico dei rifiuti, garantendo il rispetto delle normative di sicurezza all'interno del Centro.
3. Il Gestore si impegna ad aggiornare periodicamente le procedure aziendali al fine di garantire l'ottimizzazione delle operazioni e il miglioramento continuo delle attività previste.

Articolo 8 - FACOLTÀ DI RECESSO/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Gestore ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione e sospendere il servizio con effetto immediato, a seguito di comunicazione scritta, senza che l'Utente possa avanzare richieste di risarcimento per eventuali danni, nei seguenti casi:
 - 1.1. In caso di difformità delle caratteristiche dei rifiuti rispetto a quanto dichiarato dall'Utente;
 - 1.2. Qualora vengano adottate nuove normative in materia di smaltimento dei rifiuti oggetto del presente accordo;
 - 1.3. In caso di mancato pagamento, da parte dell'Utente, delle somme dovute, entro le scadenze stabilite.
2. Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore o per interventi delle autorità competenti, l'attività di smaltimento rifiuti presso l'impianto venga interrotta per un periodo superiore a trenta (30) giorni, l'Utente avrà la possibilità di risolvere il contratto, ma non avrà diritto a richiedere alcun risarcimento per danni derivanti dall'interruzione del servizio.

Articolo 9 - GARANZIA

1. L'Utente, a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, dovrà fornire un idoneo deposito cauzionale, a propria cura e spese, mediante bonifico bancario, oppure una fidejussione bancaria o assicurativa, a copertura di un importo pari a _____ €, che sarà trattenuto dal Gestore fino al completo adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione.
2. In caso di mancato pagamento, anche di una sola fattura, da parte dell'Utente, il Gestore avrà facoltà di rivalersi sulla fidejussione prestata per compensare il proprio credito, con esclusione per il fideiussore del beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile.

3. Resta fermo il diritto del Gestore di richiedere il risarcimento per eventuali danni ulteriori. Il documento fidejussorio sarà svincolato entro novanta (90) giorni dalla cessazione della presente convenzione, e comunque solo dopo che l'Utente avrà adempiuto a tutte le proprie obbligazioni.

Articolo 10 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione, il foro competente sarà esclusivamente quello di Aosta.

Articolo 11 - REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata, non autenticata, è soggetta a IVA e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

_____, Li _____

Il Gestore _____

L'Utente _____